Studio Notarile Morone
znn 10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 543824
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

Repertorio n. 115.404 Raccolta n. 19.582

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A." tenutasi il 30 ottobre 2012, in seconda convocazione.

Repubblica Italiana

Il trenta ottobre duemiladodici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, corso Galileo Galilei n. 12, alle ore 10,30 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "FONDIARIA - SAI S.p.A.",

convocata con avviso pubblicato in data 18 settembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110, sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative.

2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Cosimo RUCELLAI, nato a Firenze il 29 settembre 1933, domiciliato per la carica a Torino, corso Galileo Galilei n. 12,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.", con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, col capitale sociale di euro 1.194.572.973,80 iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00818570012 nonché all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00006 e capogruppo del Gruppo Assicurativo FONDIARIA -

SAI iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030.

Esso comparente espone preliminarmente quanto segue:

"*Prima di iniziare i lavori vorrei ricordare il nostro caro Collega ed amico Massimo PINI, che di recente ci ha lasciati.*

In particolare vorrei ricordare l'impegno da lui profuso nel valorizzare l'impresa e l'economia italiana con l'opera svolta soprattutto nell'economia pubblica per il Gruppo IRI e nell'economia privata per il Gruppo FONDIARIA-SAI.

Non sto qui a richiamare le importanti cariche e i ruoli di alta responsabilità da lui ricoperti. Vorrei però ricordare la sua opera di scrittore con la quale ha ricostruito con l'occhio critico dello storico anche quelle stesse attività che lo hanno visto nel ruolo di protagonista appassionatamente partecipe ed impegnato. Mi riferisco in particolare al suo bel libro "I giorni dell'IRI da Beneduce a Prodi" dal quale non credo potrà prescindere chiunque intenda ricostruire la storia e le vicende dell'industria pubblica italiana.

Con il pensiero grato rivolto a lui e al suo im-

pegno per la valorizzazione della imprenditorialità italiana pubblica e privata e con l'espressione del nostro cordoglio alla sua Famiglia, Vi invito a volere osservare un minuto di silenzio."

I presenti, in piedi, si associano osservando un minuto di silenzio.

Esso comparente espone ancora quanto segue:

"*Nel momento di iniziare i lavori e dare, a nome dei Colleghi e mio personale, il nostro caloroso saluto di benvenuto ai Colleghi del nuovo consiglio di amministrazione, vorrei ricordare che questa odierna delibera assembleare che vi nomina, costituisce una tappa essenziale nel percorso di concentrazione tra quelli che sono stati i due concorrenti gruppi assicurativi UNIPOL e FONDIARIA-SAI.*

E' questa una concentrazione di rilevanza storica perchè, al di là delle vicende societarie e personali che hanno concorso a determinarla, si realizza con essa la confluenza di due, anzi di tre realtà e tradizioni industriali che hanno caratterizzato e continueranno a caratterizzare la storia assicurativa ed economica dell'Italia: FONDIARIA, SAI, UNIPOL.

La tradizione FONDIARIA, prima in ordine di tem-

po, risale agli anni '70 dell'Ottocento quando, all'indomani dell'unificazione, un'élite di personalità e famiglie sensibili alle ragioni dell'unità nazionale e alla necessità di realizzare anche nei fatti economici l'unità testé raggiunta sul piano politico e del diritto, si affianca al gruppo francese "La Foncière" per costituire, con sede a Firenze, il primo gruppo assicurativo italiano di dimensione nazionale il quale, in virtù appunto dell'alleanza con "La Foncière" (dalla quale prende il nome) assume contestualmente anche un raggio di azione di respiro internazionale.

Della lunga storia de LA FONDIARIA basti qui ricordare l'acquisizione, nel 1909, della MUTUA COOPERATIVA REALE GRANDINE di Bologna, un episodio di concentrazione con il mondo delle cooperative che anticipa quello che si realizzerà su più vasta scala, e a parti invertite, poco più di un secolo dopo, oggi.

Ma prima di oggi, ovvero nel 2002/03, il Gruppo FONDIARIA si fonde con il Gruppo SAI, la seconda componente della odierna concentrazione, nata negli anni '20 del Novecento quando, per iniziativa del Gruppo AGNELLI-FIAT, si dà avvio alla

rivoluzione industriale dell'Italia. Non a caso il primo presidente del consiglio di amministrazione SAI è il fondatore stesso della FIAT Senatore Giovanni AGNELLI.

Queste due rilevanti tradizioni assicurative e industriali della storia italiana si incontrano oggi con quella del Gruppo UNIPOL, espressione del mondo delle cooperative che costituisce un'altra realtà imprenditoriale, più recente e moderna delle prime due, ma con radici non meno profonde nel tessuto economico-sociale del nostro Paese.

Ne scaturisce un polo assicurativo che, per dimensioni, tradizioni industriali e competitività anche a livello internazionale, è sicuramente destinato a diventare un protagonista dell'economia italiana e dell'Italia stessa come potenza industriale.

Buon lavoro, dunque, ai consiglieri che saranno eletti tra breve, perché li attende un compito di alta responsabilità ma anche, ne siamo certi, di alta soddisfazione. "

Quindi il comparente assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, ne regola lo svolgimento e mi in-

vita a redigere il verbale della parte straordinaria.

Quindi comunica:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, come dianzi detto e che nell'avviso di convocazione è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa;
- che copia dell'avviso è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 125 bis del Testo Unico della Finanza;
- che l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi in prima convocazione il 29 ottobre scorso, non essendosi raggiunto il quorum necessario;
- che copia del relativo verbale notarile di diserzione è comunque a disposizione;
- che della presumibile costituzione dell'assemblea in seconda convocazione in data odierna è stata data notizia a mezzo avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera e su MF

del 23 ottobre 2012, copia del quale è stata trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente, dopo aver dato lettura del punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, comunica altresì:

- che non sono giunte nè richieste di integrazione delle materie da trattare, nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza;
- che è stata data puntuale esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, sono stati effettuati il deposito presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito internet della Compagnia, 40 giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione, della relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria contenente la proposta di deliberazione, in contestualità con la pubblicazione della relazione degli amministratori per l'assemblea ordinaria;
- che sono stati effettuati tutti gli adempimenti nei confronti della CONSOB previsti dalla normativa vigente;
- che il rendiconto sintetico delle votazioni

previsto dall'articolo 125 quater del Testo Unico della Finanza sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire da oggi;

- che il capitale della Società, interamente versato, è di euro 1.194.572.973,80 ed è diviso in n. 920.565.922 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A e n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B, tutte prive di indicazione del valore nominale.

Comunica altresì che sono presenti in questo momento n. 20 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 554.502.084 azioni ordinarie, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto.

Quindi precisa che non sono state rilasciate da soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto deleghe a favore di Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo

numero delle azioni possedute e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari - secondo quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento CONSOB n. 11971/99 - verrà allegato al presente verbale (allegato "C").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti e precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Quindi chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Dichiara poi:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti i consiglieri:

Emanuele ERBETTA – amministratore delegato

Salvatore BRAGANTINI

Nicolò DUBINI

Vincenzo LA RUSSA

Valentina MAROCCO

Giorgio OLDOINI;

- che è inoltre presente il segretario del consiglio di amministrazione Fausto RAPISARDA;

- che sono altresì presenti i sindaci effettivi:

Giuseppe ANGIOLINI - presidente

Antonino D'AMBROSIO

Giorgio LOLI;

- che hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Jonella LIGRESTI – vice presidente

Gioacchino Paolo LIGRESTI

Enzo MEI

Salvatore SPINIELLO

Antonio TALARICO.

Il presidente dichiara poi che l'assemblea è regolarmente costituita per la parte straordinaria in seconda convocazione e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che ricorda essere relativo alla modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e all'inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il ri-

spetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Quindi, nell'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale, informa l'assemblea che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima e che coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero di togliere la parola – previo richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti dallo statuto, al fine

di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

Fa poi presente che le votazioni nella parte straordinaria dell'assemblea saranno effettuate per alzata di mano e che, ai fini dell'aggiornamento dei voti presenti, è necessario che chi si allontana prima di una votazione restituisca le schede di partecipazione agli incaricati all'uscita.

Informa che i soggetti che partecipano, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono:

FINSOE S.p.A.: indirettamente per complessive n. 386.140.719 azioni, pari al 41,946% del capitale sociale ordinario, di cui:

- n. 302.437.718 azioni ordinarie, pari al 32,853% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite PREMAFIN FINANZIARIA – HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A.,
- n. 45.107.730 azioni ordinarie, pari al 4,9% del capitale sociale ordinario, indirettamente

tramite UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.,

- n. 38.451.446 azioni ordinarie, pari al 4,177% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite FINADIN S.p.A;

UNICREDIT S.p.A.: n. 61.290.410 azioni ordinarie, pari al 6,659% del capitale sociale ordinario, di cui n. 9 azioni in pegno e n. 907 azioni, pari allo 0,00001% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite Unicredit Bank A.G.;

SATOR CAPITAL LIMITED (in qualità di gestore del fondo Sator Private Equity Fund A LP che detiene indirettamente il controllo di AREPO PR S.p.A.): n. 27.956.500 azioni ordinarie, pari al 3,037% del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite AREPO PR S.p.A.;

ANIMA SGR: n. 22.166.656 azioni ordinarie, pari al 2,408% del capitale sociale ordinario, in gestione discrezionale del risparmio, per conto di vari fondi di investimento; risulta inoltre che ANIMA SGR detiene ulteriori n. 5.052.930 azioni ordinarie, pari allo 0,549% del capitale sociale ordinario, quale partecipazione gestita per conto di ANIMA PRIMA FUNDS PLC;

Roberto MENEGUZZO: n. 18.522.600 azioni ordina-

rie, pari al 2,012%, del capitale sociale ordinario, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA S.p.A..

Segnala inoltre che:

- alla data odierna la Compagnia detiene direttamente n. 32.000 azioni ordinarie private ex lege del diritto di voto, pari allo 0,003% del capitale sociale ordinario,
- ulteriori azioni sono detenute dalle sue controllate come segue:

. n. 12.000 azioni ordinarie private ex lege del diritto di voto, pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario, detenute da SAI HOLDING ITALIA S.p.A.,

. n. 99.825 azioni ordinarie private ex lege del diritto di voto, pari allo 0,011% del capitale sociale ordinario, detenute da MILANO ASSICURAZIONI S.p.A..

Precisa altresì che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

Fa poi presente che, per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 58/98, l'estratto dell'accordo tra U-

NIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. e PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. stipulato in data 29 gennaio 2012 (come successivamente modificato) è stato pubblicato sulla stampa nazionale da ultimo il 27 giugno 2012 e che la descrizione degli elementi essenziali dell'accordo è contenuta sul sito internet CONSOB nella sezione riguardante la Compagnia.

Il presidente comunica poi che sono presenti in sala per il disbrigo delle occorrenze alcuni consulenti, dirigenti e dipendenti della Compagnia nonché collaboratori e che sono altresì presenti alcuni esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

Comunica che sono altresì presenti:

- il commissario ad acta della Società Matteo CARATOZZOLO, nominato dall'ISVAP con provvedimento del 12 settembre 2012,
- il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di categoria A Dario TREVISAN.

Informa inoltre che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione del-

l'assemblea.

Il presidente, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, prega i presenti di non assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda che coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori devono consegnare le schede di partecipazione all'uscita; nel caso di rientro, occorrerà ritirare nuovamente le schede e consentire l'identificazione.

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno precisando che verrà presa nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento.

Quindi il presidente ricorda che l'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria riguarda la modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e l'inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, oggetto della relazione illustrativa degli amministratori (allegato "A") che è stata distribuita all'ingresso e della quale

propone l'omissione della lettura.

Proseguendo, il presidente ricorda che le modifiche statutarie proposte dovranno comunque ottenere l'approvazione dell'Autorità competente necessaria per dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese.

Quindi comunica che sono presenti in questo momento n. 20 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 554.502.084 azioni ordinarie, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto.

Il presidente rinnova poi la richiesta ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto e mette in votazione la proposta di omettere la lettura della predetta relazione illustrativa degli amministratori precisando che io notaio esporrò la proposta di deliberazione in essa contenuta.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al

fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 554.501.831

voti contrari n. 253

voti astenuti nessuno.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre la proposta di deliberazione in ordine all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea contenuta nella predetta relazione pubblicata nei modi e termini di legge e distribuita all'ingresso.

Io notaio espongo pertanto la predetta proposta di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

Proposta di deliberazione contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

1) Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in equilibrio tra i generi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

1) di modificare gli articoli 13 e 24 dello Statuto sociale come segue:

"**Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati

non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro

che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla CONSOB.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispetti-

ve cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;

ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verifi-

carsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente ine-

rente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede

l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina."

"**Articolo 24 – Nomina e retribuzione**

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo

ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla CONSOB.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli

aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare

presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della li-

sta.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla CONSOB.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non

sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o

nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di

minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche

congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi."

2) di inserire nello Statuto sociale un nuovo articolo 33 secondo la formulazione di seguito indicata:

"**Articolo 33 – Clausola transitoria**

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota

pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero)."

3) di conferire ai legali rappresentanti in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

* * * * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, precisando che prima dell'assemblea non sono pervenute dagli aventi diritto domande sull'argomento.

Prega poi chi intende intervenire di limitare il proprio intervento alle materie attinenti all'ordine del giorno, precisa che gli interventi dovranno essere effettuati all'apposita postazione situata alla sua sinistra e invita chi in-

terverrà di comunicare preliminarmente il proprio nome.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio categoria A Dario TREVISAN,

espone il testo dell'intervento che si allega al presente verbale (allegato "B").

Il presidente

rilevato preliminarmente che la materia oggetto dell'intervento del rappresentante comune non è all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ritiene che non sia questa la sede per rispondere all'intervento stesso, oltretutto molto tecnico. Precisa che le strutture della Società lo esamineranno e che lo stesso potrà contattarle e avere un colloquio a riguardo.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che sono presenti in questo momento n. 20 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 554.502.084 azioni ordinarie, pari al 60,235% del capitale sociale con diritto di voto.

Rinnova la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Mette poi in votazione la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori ed esposta da me notaio relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano.

Precisa poi che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 507.808.755

voti contrari n. 38.729

voti astenuti n. 31.200.000

non votanti n. 15.454.600.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti

alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Null'altro essendovi della parte straordinaria all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa la stessa alle ore 11,45 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori,
- sotto la lettera "B" il testo dell'intervento esposto dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di categoria A Dario TREVISAN,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato,
- sotto la lettera "D" lo statuto sociale aggiornato.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto con-

stare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa undici fogli scritti per quaranta facciate intere e fino a qui della quarantunesima.

All'originale firmato:

Cosimo RUCELLAI

Ettore MORONE Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 115.404/19.582

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/30 OTTOBRE 2012

predisposta ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti" e, complessivamente, la "Relazione") in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

* * * *

Signori Partecipanti,

si illustra di seguito la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica degli artt. 13 e 24 dello statuto sociale e all'inserimento di un nuovo art. 33, relativamente al meccanismo del voto di lista previsto per l'elezione degli organi sociali.

Si ricorda in proposito che il 12 agosto 2011 è entrata in vigore la legge 12 luglio 2011, n. 120 (la "**Legge 120**"), recante un principio di "equilibrio tra generi" volto a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

La Legge 120 ha modificato il d. lgs. 58/98 ("**TUF**" o "**Testo Unico della Finanza**") ed ha introdotto un nuovo art. 147-*ter*, comma 1-*ter* e art. 148, comma 1-*bis*, del d. lgs. 58/98, con cui ha sancito l'obbligo per le società quotate di adeguare la composizione dei propri organi sociali al fine di assicurare l'equilibrio tra generi.

In esecuzione della delega prevista dal TUF, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti inserendo nel Titolo V-*bis* (recante "Organi di amministrazione e controllo") un nuovo art. 144-*undecies* (recante "Equilibrio tra i generi") nell'apposito Capo I-*bis* (recante "Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo").

Come previsto dalla Legge 120, la nuova disciplina si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012). Per tale ragione, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea cui la presente relazione si riferisce, è stato richiesto ai soci che intendono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta.

La Legge 120 ha previsto una gradualità nell'applicazione della normativa stabilendo che al primo rinnovo la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari ad un quinto dei componenti e, successivamente, per i successivi due mandati, ad un terzo dei membri eletti. Si reputa dunque opportuno inserire in calce allo statuto un nuovo articolo (art. 33) contenente una clausola transitoria che disciplina il passaggio al nuovo regime ed il termine dello stesso.

In dettaglio, le modifiche proposte consistono in una riformulazione degli artt. 13 e 24 dello statuto sociale al fine di integrare i criteri relativi alla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Più in particolare, è previsto che le liste presentino candidati del genere meno rappresentato in misura tale da garantire che gli organi si formino nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi e, in particolare, nel rispetto – tempo per tempo, ai sensi del nuovo art. 33 dello statuto sociale nel testo come più oltre proposto – della proporzione sopra indicata. Sono state inoltre inserite clausole volte ad assicurare il rispetto della medesima proporzione anche in caso di sostituzione dei membri ovvero di integrazione degli organi.

Si coglie inoltre l'occasione per sostituire, all'interno delle medesime clausole statutarie, il riferimento alla certificazione rilasciata dall'intermediario con un riferimento alla "comunicazione", in conformità alla terminologia utilizzata dall'art. 23 del Provvedimento del 24 dicembre 2010 emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Segue il confronto tra il testo vigente dello statuto sociale e il nuovo testo, con evidenza delle modifiche proposte. Al riguardo, si informa che tali modifiche non danno luogo a diritto di recesso.

Si segnala, infine, che le modifiche statutarie proposte sono soggette all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del d. lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Testo Vigente	Testo Proposto
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione	**Art. 13 – Consiglio di Amministrazione**
La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.	Invariato
Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.	Invariato
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.	Invariato
Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo.	Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. <u>Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u>

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.	Invariato
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Invariato
Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.	Invariato
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.	Invariato
Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono	Invariato

depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.	
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.	Unitamente a ciascuna lista deve inoltre ~~essere prodotta~~ <u>pervenire alla Società</u> – anche successivamente al deposito della lista stessa purché ~~sia fatta pervenire alla Società~~ entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la ~~certificazione o attestazione, rilasciata~~ <u>comunicazione effettuata</u> da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.	Invariato
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non	Invariato

presentate.	
Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	Invariato
Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato: 1) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo; 2) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.	Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato: i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo; ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima. <u>Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una</u>

	composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista.
In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.	In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.	Invariato
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero	Invariato

candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.	
Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.	Invariato
In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.	In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente **e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.	Invariato
Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.	Invariato

Art. 24 – Nomina e retribuzione	Art. 24 – Nomina e retribuzione
L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.	Invariato
I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.	Invariato
In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.	Invariato
La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste, con le modalità riportate ai	La nomina dei sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore

commi successivi.	vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste~~,~~ con le modalità riportate ai commi successivi.
Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.	Invariato
Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.	Invariato
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.	Invariato

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.	Invariato
Unitamente a ciascuna lista deve inoltre essere prodotta - anche successivamente al deposito della lista stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la certificazione o attestazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.	Unitamente a ciascuna lista deve inoltre ~~essere prodotta~~ pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché ~~sia fatta pervenire alla Società~~ entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la ~~certificazione o attestazione, rilasciata~~ comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.
Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi	Invariato

stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.	
Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Invariato
Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.	Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti. <u>Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.</u>

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.	Invariato
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.	Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa **e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.	Invariato
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.	In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che **la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L**a presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio	Invariato

Sindacale si procede come segue: - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; - qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.	
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.	Invariato
	Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

	Art. 33 - Clausola transitoria
	Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

Proposta di delibera

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A.:

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

1) di modificare gli articoli 13 e 24 dello Statuto sociale come segue:

"Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante

le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina."

"*Articolo 24 – Nomina e retribuzione*

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi

nell'assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- *qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;*

- *qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.*

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi."

2) di inserire nello Statuto sociale un nuovo articolo 33 secondo la formulazione di seguito indicata:

"Articolo 33 – Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente,

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero)."

3) di conferire ai legali rappresentanti in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, la facoltà di apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge."

* * *

Milano, 2 agosto 2012

Fondiaria-SAI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato "B" al repertorio n. 115.404/19.582

Testo dell'intervento esposto dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di categoria A Dario TREVISAN

Questioni inerenti l'applicazione delle norme statutarie

Chiederei un chiarimento sulla modalità di distribuzione del dividendo privilegiato per le azioni di risparmio di Classe A.

Come è noto l'art. 6 dello statuto sociale della nostra Società prevede, tra le varie clausole, che alle Azioni di Risparmio spetti "*il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale*" e che "*In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni*" mentre "*In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo*".

La medesima norma statutaria, in caso di raggruppamenti e/o frazionamenti - "*come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti*"- prevede che "*...gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente*".

Sulla base di tali premesse quanto poi alle modalità con cui viene computato e distribuito il dividendo privilegiato e/o la maggiorazione su quello delle ordinarie, l'art. 27 dello statuto sociale dispone quanto segue: "*Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:*

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione;

- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Pa-rità Contabile delle Azioni di Categoria B; - la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 6,5 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi."

Dalla lettura delle suddette norme statutarie mi pare anzitutto inequivoco che, dopo il conseguimento di un utile d'esercizio da parte della nostra Società ed alla prima distribuzione dello stesso, alle azioni di risparmio di categoria A spetti un dividendo privilegiato cumulato sui due esercizi precedenti (dunque oltre a quello inerente la distribuzione), tale per cui l'ammontare complessivo dovrebbe attestarsi in Euro 19,5 (ovvero tre volte Euro 6,5 per azione). Di ciò chiedo conferma al consiglio di amministrazione.

Operato tale computo del dividendo privilegiato, la quota di utile "rimanente" (come peraltro recita lo stesso art. 27 dello statuto), deve essere ripartita tra le azioni ordinarie e quelle di risparmio (ivi include quelle di Classe B), in misura tale che, rispetto a tale utile "rimanente" risulti per le Azioni di risparmio di Classe A una maggiorazione pari ad euro 5,2 per azione rispetto al dividendo delle ordinarie.

Ciò chiaramente considerando altresì che le Azioni di risparmio di Classe A, ancorché raggruppate 1 ogni 100, abbiano conservato - quanto al c.d. dividendo unitario di base (ovvero quello che indipendentemente dai privilegi e dalle maggiorazioni è uguale per tutte e tre le categorie di azioni) - gli stessi diritti e prerogative che avevano prima del raggruppamento.

Le Azioni di risparmio di Classe A, infatti, (ante raggruppamento) godevano di un dividendo privilegiato di Euro 0,065 per Azione, oltre ad Euro 0,052 sulla rimanenza dell'utile in

maggiorazione sulle azioni ordinarie, avendo una parità contabile del nominale pari ad 1 euro per azione (anche se detto regime, in verità, era espresso in termini percentuali sul nominale che come sappiamo è stato abolito). Ebbene risulta evidente che raggruppando le Azioni di risparmio di Classe A da 1 a 100, conseguentemente il dividendo privilegiato è aumentato di 100 volte attestandosi ad Euro 6,5 per azione, mentre quello maggiorato sulla rimanenza rispetto alle ordinarie è salito ad Euro 5,2 per azione con un nominale da Euro 1 a Euro 100. Quanto al dividendo base va da sé che se questo prima si computava e rapportava in ragione di ogni azione di risparmio di Classe A (ante raggruppamento) rispetto al dividendo riconosciuto ad ogni azione ordinaria, oggi lo stesso deve computarsi e riferirsi in valore assoluto in ragione di ogni azione di risparmio di Classe A (post raggruppamento) rispetto a 100 azioni ordinarie. In altre parole, ad ogni azione di risparmio di Classe A (post raggruppamento) deve essere riconosciuto un dividendo "base" pari a 100 volte quello unitariamente riconosciuto alla medesima categoria di azioni prima del loro raggruppamento.
In tali premesse e volendo fare una esemplificazione si ipotizza che il dividendo distribuito a ciascuna azione ordinaria sia pari ad Euro 0,0675 cadauna (ovvero circa il 7% della parità contabile attestantesi ad Euro 0.96 - secondo il comunicato dell'11 settembre 2012): quello delle azioni di risparmio di Classe A – senza calcolare la maggiorazione cumulata del dividendo privilegiato su più esercizi – dovrebbe essere pari ad Euro 12,22 come da tabella qui allegata (ALLEGATO 1). Se poi calcolassimo il dividendo privilegiato cumulato su più esercizi il computo si modificherebbe in quanto l'utile residuo - al netto della preventiva decurtazione dell'importo destinato a privilegio – sarebbe inferiore essendo il primo almeno tre volte l'importo riportato in esempio. E' corretto tale esempio ???
In tali premesse e ritornando alla questione del privilegio e della maggiorazione sembrerebbe che qualcuno stia ventilando l'ipotesi che, diversamente da quanto sopra precisato, il dividendo privilegiato delle Azioni di risparmio di Classe A, nonché, quel che è ancora peggio, il suo cumulo biennale, sia applicabile solo nella misura in cui non risulti una maggiorazione rispetto al dividendo distribuito alle ordinarie di Euro 5.2 Euro per azione.
Tale tesi mi pare contraddica quanto stabilito nel nostro statuto, nonché nel comunicato stampa del 27 giugno 2012.
Seguendo ciò si verrebbe a sostenere che la maggiorazione di Euro 6,5 per azione di risparmio di Classe A di fatto non sarebbe mai tale in caso di distribuzione del dividendo anche alle azioni ordinarie, e ciò anche con riferimento al cumulo biennale del privilegio, la cui maggiorazione di fatto non sussisterebbe del tutto.
Non solo ma quel che apparirebbe altresì del tutto inspiegabile sarebbe la circostanza che alle azioni ordinarie, in tal caso, sarebbe riconosciuto un dividendo "privilegiato", non previsto dallo statuto, né da alcuna norma di legge.
Nel caso, infatti, in cui, a titolo esemplificativo, ci si riferisse al dividendo privilegiato annuale di Euro 6,5 per Azione di Classe A sarebbe necessario riconoscere Euro 1,3 azione ordinaria per "riequilibrare" lo squilibrio tra Euro 6,5 e Euro 5,2 considerati come "cap" dei dividendi privilegiati delle azioni di Classe A!!!
Si provi poi ad immaginare il caso della "ridistribuzione" privilegiata alle azioni ordinarie nella ipotesi di cumulo biennale del dividendo privilegiato delle azioni di risparmio di Classe A.
L'importo unitario di quest'ultimo sarebbe pari a Euro 19,5 Euro e l'utile che dovrebbe essere destinato alle sole azioni di risparmio di Classe A - dopo due esercizi di mancata erogazione - sarebbe pari ad Euro 24.898.302 (numero azioni totale 1.276.836 x Euro 19,5 cadauna).
Per "riequilibrare" la differenza tra Euro 19,5 ed euro 5,2 per azione (che rappresenterebbe il "cap" sopra citato), bisognerebbe ridistribuire quale "dividendo privilegiato" per le ordinarie l'importo di Euro 14,2 ogni azione ordinaria. Ciò porterebbe a calcolare un dividendo "privilegiato" complessivo alle ordinarie pari ad Euro 13.164.092.684 (numero azioni totale 920.565.922 x Euro 14,3 cadauna) senza considerare quanto destinare alle risparmio di Classe B ???!!! Se così fosse come si potrebbe solamente ipotizzare un dividendo (anche negli esercizi futuri) per gli azionisti

titolari di azioni di risparmio di Classe A e di Classe B visto che certamente detta retrocessione a quelli titolari di azioni ordinarie non potrebbe essere soddisfatta???. Come si verrebbe a cumulare un dividendo privilegiato fisso futuro per gli azionisti di risparmio di Classe A pari a 6,5 Euro per azione rispetto all'avere pregresso (14,3 euro per azione) di quelli ordinari ???. Come si potrebbe sostenere che quelli di classe B abbiano un dividendo privilegiato (6,5% della parità contabile) rispetto alle azioni ordinarie, laddove poi per effetto di tale maggiorazione queste ultime di fatto percepirebbero Euro 14,2 per azione, ovvero un multiplo esponenziale dello stesso "dividendo privilegiato" della stessa Classe B ??? Resto in attesa delle relative risposte

Parimenti importanti azionisti di risparmio di classe A stanno chiedendo al sottoscritto se il raggruppamento di azioni da 1 a 100 abbia alterato i diritti di categoria e dunque se la relativa delibera debba essere approvata dall'assemblea speciale. Sotto tale profilo la mia risposta sarebbe quella che l'attuale raggruppamento non abbia alterato i diritti di categoria in quanto si suppone che si siano mantenute inalterate le prerogative proprie delle azioni di risparmio di Classe A prima e dopo il raggruppamento.

Sul punto, riporto questo esempio: ipotizziamo che vi sia un utile pari a Euro 100.000.000. Da questo utile dovranno essere calcolati i dividendi privilegiati ed in maggiorazione nei termini statutariamente previsti. Quello che è importante osservare ai fini della seconda questione in oggetto è la quota destinata in misura uguale a tutte e tre le categorie il c.d. "dividendo base". Poniamo che sia il 5,208% della parità contabile. Posto che le azioni ordinarie abbiano una parità contabile pari a 0,96 Euro, il dividendo unitario distribuibile a queste sarà pari a Euro 0,05, mentre le azioni di risparmio di Classe A (ante raggruppamento) che avevano una parità contabile pari a Euro 1 dovrebbero ricevere unitariamente, sempre quanto al dividendo base di Euro 0,05 per azione (oltre ovviamente al dividendo privilegiato e maggiorato di cui si è già detto). Le stesse azioni dopo il raggruppamento ovviamente dovranno ricevere Euro 5 (ovvero Euro 0,05% X 100). Se diversamente ipotizzassimo che le azioni di Classe A, raggruppate, non mantengano gli stessi diritti a percepire lo stesso dividendo base sulle ordinarie, così come ce l'avevano prima del raggruppamento (a prescindere dalle questioni della maggiorazione privilegiata sopra indicate), ovvero si affermasse che – nell'esempio sopra riportato - alle azioni di risparmio di Classe A (post raggruppamento) spettasse oggi un dividendo base unitario <u>solo di Euro 0.05 cadauna</u>, allora evidentemente si sarebbero modificati i diritti di categoria, essendosi diminuita in modo stabile e permanente - di ben 99 volte - la quota del dividendo base su cui applicare le maggiorazioni. La relativa deliberazione dunque avrebbe dovuto essere approvata (e dovrebbe essere ancora) dagli azionisti di categoria A e a quelli assenti e/o dissenzienti dovrebbe essere stato concesso il diritto di recesso. Il che tuttavia non ritengo e mi auguro sia il caso di specie.

Anche in tal senso chiedo di avere risposta dal Consiglio.

Non da ultimo segnalo in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento in caso di raggruppamenti - *al fine di non alterare i diritti degli azionisti*" ex art. 6 dello statuto che vi sia un frazionamento delle azioni di risparmio di Classe A in misura tale da renderle maggiormente omogenee rispetto a quelle di Classe B e soprattutto evitare le suddette incertezze interpretative legate al loro precedente raggruppamento.

ALLEGATO 1

	Numero azioni	Parità contabile	Porzione di capitale sociale	Incidenza sul capitale sociale
Azioni ordinarie:	920.565.922	0,96	885.093.464	74,1%
Risparmio Cat.A:	1.276.836	100	127.683.600	10,7%
Risparmio Cat.B:	321.762.672	0,565	181.795.910	15,2%
Totale	1.243.605.430		1.194.572.974	

a) Utile di esercio FondiariSai	300.000.000	
b) Utile da distribuire a ordinarie + risp A + risp B	100.000.000	
c) Utile destinato a privilegi Azioni di risparmio A	14.938.981	Così calcolato: 1.276.836 x 5,2 + 1.276.836 x 6,5
d) Utile destinato a privilegi Azioni di risparmio B	9.453.387	Così calcolato: 321.762.672 x 0,0565 x 5,2%
e) Totale utile per privilegi azioni di risparmio (A + B)	24.392.369	= c) + d)
f) Utile da ripartire	**75.607.631**	Così calcolato: 100.000.000 - 16.092.935
g) Dividendo base destinato alle azioni ordinarie	56.019.868	Le azioni ordinarie incidono per il 74,1% sul capitale sociale, per cui assumo che venga destinato il 74,1% dell'utile da ripartire
h) Dividendo base destinato alle azioni risparmio A	8.081.427	Le azioni risp A incidono per il 10,7% sul capitale sociale, per cui assumo che venga destinato il 10,7% dell'utile da ripartire
i) Dividendo base destinato alle azioni risparmio B	11.506.336	Le azioni risp B incidono per il 15,2% sul capitale sociale, per cui assumo che venga destinato il 15,2% dell'utile da ripartire
l) Utile distribuito a Azioni ordinarie	**56.019.868**	= g)
m) Utile distribuito a Azioni risparmio A	**23.020.408**	= c) + h)
n) Utile distribuito a Azioni risparmio B	**20.959.723**	= d) + i)

Utile per azione ordinaria	0,0609
Utile per azione risparmio A	18,0293
Utile per azione risparmio B	0,0651

NB: la simulazione non tiene conto di eventuali dividendi cumulati sulle Azioni risparmio A

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

Allegato "C" al repertorio n. 115.404/19.582

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
1 **FEDELE LOREDANA**		*52.804.316*	52.804.316		
Per conto dello Studio Legale Trevisan					
Per delega di:					
scheda di voto 1		***171.400***		F	F
1982 SMITH TRUST		*97.524*			
GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES		*73.876*			
scheda di voto 2		***9.518.612***		F	F
AAEUBUBS - ALPHA ADVANTAGE EUROPE B UBS SUB-ACCT		*270.136*			
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		*181.300*			
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		*44.588*			
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD		*19.958*			
BLACKROCK GLOBAL EQUITY ENHANCED INDEX F		*4.116*			
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B		*50.327*			
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		*3.888*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*6.270*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*303.629*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*1.101.189*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*875.992*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*283.159*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*140.244*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*29.433*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*108.256*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*13.630*			
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		*108.227*			
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC		*17.939*			
BLACKROCK LIFE LIMITED		*1.022.685*			
BLACKROCK LIFE LIMITED		*7.699*			
BLACKROCK LIFE LIMITED		*19.249*			
BLACKROCK LIFE LIMITED		*10.992*			
CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B (BGI)		*49.481*			
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)		*463.001*			
CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF		*9.817*			
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		*700.487*			
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		*5.111*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
ENHANCED GLOBAL SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS LP		*12.298*			
EQUITYONE MASTER FUND LTD C/O WALKERS CORP. SERVICES LTD		*34.572*			
EURO ALPHA TILTS FUND B		*335.515*			
EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B		*287.151*			
GLOBAL ASCENT LTD		*1.558.215*			
GLOBAL ASCENT LTD PAN EUROPE GLOBAL ASCENT LTD C/O MAPLES CORP.		*33.523*			
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		*1*			
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B		*67.853*			
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND		*16.080*			
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND		*474.912*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		*10.397*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		*10.544*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		*23.023*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172		*81.289*			
LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST		*2.067*			
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE		*43.360*			
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		*7.031*			
PEOPLE'S BANK OF CHINA		*123.751*			
PEOPLE'S BANK OF CHINA		*64.726*			
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND		*83.694*			
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		*83.868*			
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		*42.840*			
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		*21.505*			
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		*43.848*			
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED		*1.602*			
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		*75.640*			
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		*38.025*			
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		*12.233*			
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		*16.979*			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		*8.379*			
WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B		*5.227*			
WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B		*20.545*			
WYOMING RETIREMENT SYSTEM		*4.346*			
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		*22.770*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
scheda di voto 3		***36.183.472***		F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		*77.374*			
AXA WORLD FUNDS		*1.900.000*			
BEST INVESTMENT CORPORATION		*453*			
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		*9.745*			
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		*2.897*			
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		*1*			
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .		*7.447*			
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		*2.024*			
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		*42*			
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		*12*			
FUND LOGIC ALTERNATIVES PUBLIC LIMITED COMPANY		*321.635*			
GOVERNMENT OF NORWAY		*1.361.384*			
GOVERNMENT OF NORWAY		*13.962.323*			
IBM SAVINGS PLAN		*130*			
INVESCO FUNDS		*19.040*			
INVESCO FUNDS		*1.206.534*			
INVESCO FUNDS		*405.000*			
INVESCO FUNDS SERIES		*279.542*			
INVESCO FUNDS SERIES 4		*2.180.000*			
INVESCO FUNDS SERIES 4		*1.750.000*			
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		*315.000*			
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST		*699.434*			
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN HIGHINCOME FUND		*23.600*			
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND		*661.347*			
INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER CO FD		*3.004.126*			
INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD		*3.910.000*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		*3.614*			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE		*192*			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		*5.990*			
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		*122*			
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		*31.566*			
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		*4.247*			
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		*57.778*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		*77.908*			
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		*30.747*			
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		*166.195*			
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		*205.942*			
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		*89.802*			
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		*10.120*			
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP HEDGED) INDEX POOL		*10.289*			
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL		*35.420*			
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION P		*419*			
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		*122*			
PROFESSIONEL FOREN INSTIT INVEST GLOBALE		*6.450*			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		*318.617*			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		*609.801*			
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		*31.119*			
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		*33.265*			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		*622*			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		*95.301*			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		*8*			
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		*948*			
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		*24.003*			
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		*39*			
STG PFDS V.D. GRAFISCHE		*82.984*			
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI		*413.366*			
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR		*14.434*			
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		*53.013*			
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		*7.337*			
THE MASTER TRUST OF JAPAN		*12*			
TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STV EU		*5.678*			
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		*3.542*			
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		*15.345*			
UBS ETF		*5.819*			
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		*399.896*			
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		*28.574*			
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		*68.563*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

	NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
	DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		*1.132.584*			
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		*66*			
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		*988*			
	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		*17*			
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		*1.518*			
	scheda di voto 4		***1.108.704***		F	F
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		*1.088.364*			
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		*20.340*			
	scheda di voto 5		***38.728***		F	C
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		*10.862*			
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		*27.866*			
	scheda di voto 6		***5.783.400***		F	F
	FIDELITY FUNDS SICAV		*5.783.400*			
2	**SASIA ALDO**		*3*	3	F	F
	VENEZIA CATERINA		*3*			
3	**CASINI ALESSANDRO**	*253*		253	C	F
4	**CARDARELLI ANGELO**		***54.036.904***	54.036.904		
	Per conto dello Studio Legale Trevisan					
	Per delega di:					
	scheda di voto 1		***6.300.585***		F	F
	Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. - Eurizon Azioni PMI Italia		*992.358*			
	Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. - Eurizon Azioni Italia		*1.745.422*			
	Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. - Eurizon Azioni PMI Europa		*730.000*			
	Eurizon Capital SA		*2.832.805*			
	scheda di voto 2		***31.200.000***		F	A
	Anima S.G.R. S.p.A. - Prima Geo Italia		*3.500.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Prima Geo Europa		*5.650.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Prima Strategia Italia Alto Potenziale		*1.600.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Prima Geo Europa PMI		*850.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Prima Strategia Europa Alto Potenziale		*5.400.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Italia		*1.750.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Anima Europa		*1.300.000*			
	Anima S.G.R. S.p.A. - Europa		*1.550.000*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

	NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
	DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
	Anima S.G.R. S.p.A. - Iniziativa Europa		*600.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Azioni Italia		*3.200.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Cash Plus		*2.500.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Rendimento Assoluto T5		*1.100.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Azioni Europa		*800.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Rendimento Assoluto T3		*400.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca BB		*400.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Previdenza Alta Crescita		*400.000*			
	Arca S.G.R. S.p.A. - Fondo Arca Previdenza Obiettivo TFR		*200.000*			
	scheda di voto 3		***15.454.600***		F	N
	Fideuram Gestions SA FONDITALIA CORE 1		*4.000.000*			
	Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Italia		*4.706.000*			
	Mediolanum Gestione Fondi SGR - Flessibile Globale		*4.000.000*			
	Mediolanum International Funds Ltd - Challenge Funds		*2.748.600*			
	scheda di voto 4		***1.081.719***		F	F
	Pioneer Asset Management SA - Italians		*440.804*			
	Pioneer Asset Management SGRpA - Azionario Crescita		*640.915*			
5	**TEDESCHINI FRANCESCO**		***302.437.718***	**302.437.718**	F	F
	PREMAFIN FINANZIARIA H.P., S.p.A.		*302.437.718*			
6	**GIAY ROBERTO**		***45.107.730***	**45.107.730**	F	F
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.		*45.107.730*			
7	**NOVARESE ANDREA**		***38.451.446***	**38.451.446**	F	F
	FINADIN S.p.A.		*38.451.446*			
8	**PINNETTI LUIGI**	***354.864***		**354.864**	F	F
9	**GUGLIELMINO PAOLO**	***5***		**5**	F	F
10	**AICARDI PAOLO**	***1***		**1**	F	F
11	**CALIGARI GIAN CARLO**		***61.289.503***	**61.289.503**	F	F
	UNICREDIT S.p.A.		*61.289.503*			
12	**GNAVI ALDO**	***43***	***1.270***	**1.313**	F	F
	BRAGHERO CARLO MARIA		*1.270*			
13	**CARADONNA GIANFRANCO MARIA in rappresentanza di EFIN ECONOMIA E FINANZA S.r.l.**	***4***		**4**	F	F
14	**PONZONI LUIGI PIERO in rappresentanza di PONZONI ASSICURAZIONI DAL 1887 S.a.s.**	***1***		**1**	F	C
15	**CAPONIO MICHELE**	***7.627***	***25***	**7.652**	F	F
	SUARDI LAURA		*25*			

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Assemblea parte straordinaria - 2^ convocazione - 30 ottobre 2012
Elenco dei partecipanti

	NOMINATIVO PARTECIPANTE	in proprio	per delega	totale	Esito votazioni 1	Esito votazioni 2
	DELEGANTI E RAPPRESENTATI					
16	FELAPPI GRAZIELLA	*1.008*		1.008	F	F
17	BONSIGNORE SALVATORE	*7.590*		7.590	F	F
18	BONAVITA ANTONIO	*253*		253	F	F
19	CAMERINI BRUNO	*2*		2	F	F
20	MAZZEO LORENZO	*1.518*		1.518	F	F
		373.169	*554.128.915*	554.502.084		

Legenda:

1 *Omissione lettura relazione Consiglio di Amministrazione parte straordinaria*
2 *Proposta di delibera modifiche statutarie*

F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; N = Non votante;

Allegato "D" al repertorio n. 115.404/19.582

Statuto sociale

FONDIARIA-SAI S.p.A.

S T A T U T O

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "FONDIARIA - SAI S.p.A." e con la sigla "FONDIARIA - SAI".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino, corso Galileo Galilei n. 12. Per deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.
A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 1.194.572.973,80 diviso in:
- n. 920.565.922 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A (come definite al successivo art. 6) senza indicazione di valore nominale;
- n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B (come definite al successivo art. 6) senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 778.007.408,75 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 416.565.565,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 452.724.372,18 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 277.354.908,37 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 172.200.702,63 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 27.824.231,05 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 23.203.165,60 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 12.332.998,80 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 23.506.325,77 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 10.845.943,00 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 775.952.973,83 alla gestione relativa alle assicurazioni danni e per Euro 399.893.921,48 alla gestione relativa alle assicurazioni sulla vita.
Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Articolo 6 - Azioni

La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le "**Azioni di Categoria A**") e azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le "**Azioni di Categoria B**" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "**Azioni di Risparmio**").

Le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Alle Azioni di Risparmio spetta il privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per cui allo scioglimento della società, nell'ordine, le Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per azione e le Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla parità contabile media delle azioni della medesima categoria (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Categoria B ed il numero complessivo di Azioni di Categoria B esistenti) (di seguito, la "**Parità Contabile delle Azioni di Categoria B**" la quale risulta, a seguito dell'esecuzione integrale dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2012, pari ad Euro 0,565). Le Azioni di Risparmio possono essere al portatore nei casi consentiti dalla legge. I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. In carenza di utili di esercizio, l'assemblea avrà la facoltà di deliberare la distribuzione di riserve per assicurare il dividendo minimo garantito o la maggiorazione del dividendo. La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle Azioni di Categoria A saranno modificati in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari

Articolo 8 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, viene anche indicato l'indirizzo di posta elettronica della Società al quale ciascun interessato a ciò legittimato può trasmettere la delega rilasciata ad un proprio rappresentante ad intervenire e votare in assemblea.

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, o da un componente delegato a ciò dallo stesso consiglio, presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. Inoltre, tale avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, ove richiesto dalla disciplina applicabile, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda o la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblee speciali

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Alle assemblee speciali e ai rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio si applicano le norme di legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei vice presidenti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'assemblea su proposta del presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, salvo che il presidente ritenga opportuna altra forma di votazione palese, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel cor-

so della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio formato di un numero di componenti variabile da nove a diciannove, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima del termine fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche

personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulterà determinato in misura uguale al numero dei candidati contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti i candidati meno quello indicato con l'ultimo numero progressivo;
ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e

la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente.

Il presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina fra i suoi componenti uno o più vice presidenti.
Gli amministratori che ricoprono la carica di vice presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il consiglio, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al presidente, ai vice presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di amministratore delegato.

In particolare, gli amministratori che ricoprono la carica di amministratore delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:
a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
b) sovraintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal consiglio di amministrazione;
c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il consiglio nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al consiglio stesso. Il segretario del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di segretario del comitato esecutivo.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori, o un amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie da trattare, comunicato agli amministratori, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio sì considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri del consiglio

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al consiglio.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di amministratore delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal comitato esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri e il comitato esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli amministratori riferiscono altresì al collegio sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al collegio sindacale può essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il consiglio di amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In particolare per quanto concerne la professionalità, almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La nomina dei sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, soli o insieme ad altri, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, salva la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, non-

ché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti di cui al comma che precede.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il sindaco eletto nella lista di minoranza, l'assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia

svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, saranno ripartiti secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Categoria A un dividendo privilegiato fino ad Euro 6,5 per azione;

- alle Azioni di Categoria B un dividendo privilegiato per azione fino al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B;

- la rimanenza alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio in modo che alle Azioni di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad Euro 5,2 per azione, e alle Azioni di Categoria B un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 5,2% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B; salva la facoltà dell'assemblea di deliberarne, in tutto o in parte, l'assegnazione a riserve o ad accantonamenti o il rinvio a nuovo o la parziale assegnazione straordinaria ai prestatori di lavoro dipendenti della società stabilendone la misura, le condizioni ed i criteri di ripartizione od ancora per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle Azioni di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 6,5 per azione e/o alle Azioni di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 6,5% della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Articolo 30 - Domicilio degli azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

I possessori di Azioni di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 100,00 per azione.

I possessori di Azioni di Categoria B hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Categoria B.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 – Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).
Firmato:
Cosimo RUCELLAI
Ettore MORONE Notaio